

AperTO - Archivio Istituzionale Open Access dell'Università di Torino

Sostenibilità e PMI, in Banche, contratti di finanziamento alle imprese e sostenibilità

This is the author's manuscript

Original Citation:

Availability:

This version is available <http://hdl.handle.net/2318/2043850> since 2025-01-03T11:08:26Z

Publisher:

Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A

Terms of use:

Open Access

Anyone can freely access the full text of works made available as "Open Access". Works made available under a Creative Commons license can be used according to the terms and conditions of said license. Use of all other works requires consent of the right holder (author or publisher) if not exempted from copyright protection by the applicable law.

(Article begins on next page)

BANCHE, CONTRATTI DI FINANZIAMENTO ALLE IMPRESE E SOSTENIBILITÀ

a cura di PAOLO MONTALENTI e MARIO NOTARI

460

Quaderni di
**GIURISPRUDENZA
COMMERCIALE**

 **GIUFFRÈ**
GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE

ORESTE CAGNASSO (*)

SOMMARIO: 1. Le nuove prospettive della Direttiva UE del 14 dicembre 2022. — 2. Sostenibilità socio ambientale e sostenibilità finanziaria. — 3. Il Codice della crisi. — 4. Responsabilità sociale e relazione sulla gestione. — 5. Bilancio in forma abbreviata e assetti contabili adeguati. — 6. P.M.I. quotate in mercati regolamentati e P.M.I. aperte.

1. *Le nuove prospettive della Direttiva UE del 14 dicembre 2022.*

Scorrendo i Considerando premessi alla Direttiva UE del 14 dicembre 2022, n. 2464, da attuare entro il 6 luglio 2024, in tema di rendicontazione societaria di sostenibilità (che modifica la precedente del 2014 relativa alle informazioni di carattere non finanziario) si rileva come il legislatore dell'Unione Europea sottolinei quasi in apertura che *“poiché gli utenti necessitano sempre più di ricevere informazioni sulla sostenibilità, l'obbligo di comunicarle dovrebbe riguardare ulteriori categorie di imprese. È dunque opportuno che tutte le imprese di grandi dimensioni e tutte le imprese, ad eccezione della micro imprese, con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati dell'Unione siano tenute a comunicare informazioni sulla sostenibilità”* (1). Si aggiunge che *“le P.M.I. con valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati dell'Unione dovrebbero avere la possibilità di comunicare le informazioni in conformità di principi che siano proporzionali alle loro capacità e risorse e rilevanti rispetto alla portata e alla complessità della loro attività”* (2). Inoltre, *“anche le P.M.I. senza valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati dell'Unione dovrebbero avere la possibilità di scegliere di applicare tali principi proporzionali su base volontaria”* (3).

Si aggiunge che *“gli enti creditizi e le imprese di assicurazione svolgono un ruolo fondamentale nella transizione verso un sistema economico e finanziario pienamente sostenibile”*: *“essi possono esercitare una note-*

(*) Professore Emerito di Diritto commerciale dell'Università di Torino.

(1) Considerando n. 17.

(2) Considerando n. 21.

(3) Considerando n. 21.

vole influenza positiva o negativa attraverso le rispettive attività di prestito, investimento e sottoscrizione assicurativa" (4).

La Direttiva del 14 dicembre 2022, oltre ad allargare l'area dell'obbligo di fornire informazioni sulla sostenibilità, ha introdotto una significativa variazione nella prospettiva ben riflessa dalla stessa intitolazione della direttiva: si è infatti passati dalla precedente direttiva del 2014, che si riferiva all'informazione di carattere non finanziario, a quella attuale che ha riguardo alla rendicontazione societaria di sostenibilità. Come sottolineato nel Considerando n. 8, "molti portatori di interessi ritengono che l'espressione "di carattere non finanziario" sia imprecisa, in particolare perché implica che le informazioni in questione non siano affatto pertinenti sul piano finanziario. Sempre più spesso, tuttavia, tali informazioni sono in realtà pertinenti. Molte organizzazioni e iniziative e molti professionisti del settore di rendicontazione di sostenibilità fanno riferimento alle "informazioni" sulla sostenibilità". In dottrina si è sottolineato al proposito come l'obiettivo perseguito dal legislatore dell'Unione Europea sia quello "di rendere l'informativa sulla sostenibilità quanto più possibile misurabile, comparabile e verificabile": l'attuazione della direttiva in esame "da parte degli Stati membri dovrebbe comportare l'assimilazione delle informazioni sulla sostenibilità a quelle di natura finanziaria". "In parallelo a questa innovazione terminologica, la prospettiva di allineamento delle due aree di reporting è stata perseguita uniformando le modalità di comunicazione ed eliminando la possibilità di pubblicare le informazioni sulla sostenibilità in una relazione separata rispetto alla relazione sulla gestione" (5).

Le finalità perseguite dal legislatore dell'Unione Europea sono dirette, attraverso la descrizione dei rischi socio ambientali e dei loro costi, a fornire informazioni rilevanti per gli investitori, gli attori della società civile, i partner commerciali, i clienti, gli appartenenti alle catene del valore.

"Se le imprese hanno effettuato una migliore rendicontazione di sostenibilità" — si legge nel Considerando n. 9 della Direttiva — "ciò va a vantaggio dei singoli cittadini e dei risparmiatori, inclusi i sindacati e i rappresentanti dei lavoratori, che sarebbero adeguatamente informati e quindi in grado di impegnarsi meglio nel dialogo sociale. I risparmiatori che lo desiderano potranno investire in maniera sostenibile, mentre un sistema economico stabile, sostenibile e inclusivo apporterebbe vantaggi a tutti i cittadini". "I partner commerciali delle imprese, compresi i clienti,

(4) Considerando n. 27.

(5) I passi riprodotti sono di SALERNO, L'"attestazione" delle comunicazioni degli impatti socio-ambientali dopo la Direttiva sulla rendicontazione societaria di sostenibilità, Relazione tenuta al XIV Convegno annuale dell'Associazione italiana dei professori universitari di Diritto commerciale "Orizzonti del Diritto commerciale", Roma, 26-27 maggio 2023, p. 3 s.

potrebbe
all'occorrenza
bilità lu

Ed
zioni su
di dati
vestitor

Inf
stesse p
merito
investim
una bu
un'imp

Sig
prese
person
sosteni
rilevan
prodott

In
sideran

U
sulla r
sioni
all'esist
finanz
import

2. S

L
quella
sosten

(9)

(10)

Funzion
indagin
(11)
Società
2021,
di Cor
proble

potrebbero basarsi sulle informazioni sulla sostenibilità per comprendere e, all'occorrenza, comunicare i propri rischi e impatti in termini di sostenibilità lungo tutte le proprie catene del valore".

Ed ancora si pone in evidenza la rilevanza del "mercato delle informazioni sulla sostenibilità" che è in rapida crescita: "il ruolo dei fornitori terzi di dati diventa sempre più importante alla luce dei nuovi obblighi cui investitori e gestori di patrimoni devono adempiere" (cfr. Considerando n. 10).

Infine, ma si tratta di rilievo tutt'altro che secondario, "le imprese stesse possono trarre beneficio da una rendicontazione di qualità elevata in merito alle questioni di sostenibilità. Il maggior numero di prodotti di investimento che mirano a conseguire obiettivi di sostenibilità indica che una buona rendicontazione di sostenibilità può migliorare l'accesso di un'impresa al capitale finanziario" nonché la propria reputazione (6).

Significativamente, inoltre, la disciplina europea stabilisce che le imprese "riferiscano sia in merito all'impatto dell'attività dell'impresa sulle persone e sull'ambiente, sia riguardo al modo in cui le questioni di sostenibilità incidono sull'impresa", secondo la prospettiva "della doppia rilevanza, nelle quali il rischio che l'impresa affronta e l'impatto da essa prodotto rappresentano ciascuno una prospettiva di rilevanza" (7).

Infine, le informazioni debbono essere anche di tipo prospettico (Considerando n. 33).

Un profilo di grande rilievo concerne ancora la previsione di controlli sulla rendicontazione di sostenibilità. Infatti sono state introdotte "previsioni volte a garantire la qualità e l'affidabilità della rendicontazione all'esito di controlli assimilabili a quelli che, nel caso delle informazioni finanziarie, sono oggetto dell'incarico di regola affidato, nelle realtà più importanti, ai revisori legali dei conti" (8).

2. Sostenibilità socio ambientale e sostenibilità finanziaria.

La sostenibilità finanziaria e, in una prospettiva più ampia, insieme a quella economica e patrimoniale, rappresenta un pilastro dello sviluppo sostenibile (9).

(6) Considerando n. 12.

(7) Considerando n. 29.

(8) SALERNO, *Il controllo esterno della rendicontazione di sostenibilità dopo la CSRD. Funzione e limiti della "attestazione"*, Milano, 2023, p. 47, ove un'ampia ed approfondita indagine sul tema.

(9) V. all'interno di un quadro quanto mai complesso e variegato, P. MONTALENTI, *Società, mercati finanziari e fattori ESG: ultimi sviluppi*, in *Rivista Corporate Governance*, 2021, p. 9 ss.; N. ABRIANI, *Successo sostenibile e regole statutarie: il ruolo del board nel Codice di Corporate Governance*, *ibid.*, p. 7 ss.; F. DENOZZA, *Incertezza, azione collettiva, esternalità, problemi distributivi: come si forma la short-termism e come se ne può uscire con l'aiuto*

In una ricostruzione della disciplina legislativa italiana, “la prima categoria di interessi diversi dai soci considerata dal diritto societario è quella dei creditori della società, quale categoria rappresentativa di un fattore produttivo essenziale dell’impresa, cui è garantita protezione tramite l’art. 2394 c.c., che stabilisce la responsabilità diretta degli amministratori verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi di conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, quando il patrimonio sociale risulti insufficiente alla soddisfazione dei loro crediti”. “L’interesse dei creditori assume inoltre rilevanza anche nella disciplina della crisi di impresa, dove è precisato che, nell’esecuzione degli accordi e delle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza, il debitore ha il dovere di gestire il patrimonio o l’impresa nell’interesse prioritario del creditore”⁽¹⁰⁾.

degli stakeholders, in *Riv. soc.*, 2021, p. 297 ss.; L. ENRIQUES, *The European Parliament Draft Directive on Corporate Due Diligence and Accountability: Stakeholders-Oriented Governance on Steroids*, *ibid.*, p. 319 ss.; M. LIBERTINI, *Sulla proposta di direttiva UE su “Dovere di diligenza e responsabilità delle imprese”*, *ibid.*, p. 325 ss.; P. MARCHETTI, *Il bicchiere mezzo pieno*, *ibid.*, p. 366 ss.; F. M. MUCCIARELLI, *Ricomporre il nesso spezzato: giurisdizione e legge applicabile alle imprese multinazionali*, *ibid.*, p. 349 ss.; G. STRAMPELLI, *La strategia dell’Unione europea per il capitalismo sostenibile: l’oscillazione del pendolo tra amministratori, soci e stakeholders*, *ibid.*, p. 365 ss.; U. TOMBARI, *La Proposta di Direttiva sulla Corporate Due Diligence e sulla Corporate Accountability: prove (incerte) di un “capitalismo sostenibile”*, *ibid.*, p. 375 ss.; M. VENTORUZZO, *Note minime sulla responsabilità civile nel progetto di direttiva Due Diligence*, *ibid.*, p. 380 ss.; U. TOMBARI, *Corporate purpose e diritto societario: dalla “supremazia” degli interessi dei soci alla libertà di scelta dello scopo sociale?*, *ibid.* p. 1 ss.; E. BARCELLONA, *Shareholderism vs stakeholderism. La società per azioni contemporanea dinanzi al “profitto”*, Milano, 2022; N. CIOCCA, *Sostenibilità dell’attività di impresa e doveri degli amministratori*, in *Sostenibilità. Profili giuridici economici e manageriali delle PMI italiane* a cura di F. Massa, Torino, 2019, p. 77 ss.; M. MAUGERI, *Informazione non finanziaria e interesse sociale*, in *Riv. soc.*, 2019, p. 992 ss.; *Lo statement della Business Round Table sugli scopi della società. Un dialogo a più voci* a cura di A. Perrone, in *Rivista ODC*, 2019, p. 589 ss.; F. DENOZZA, *Due concetti di stakeholderism*, in *Governance e mercati. Studi in onore di Paolo Montalenti* a cura di M. Callegari, S. A. Cerrato, E. Desana, I, Torino, 2022, p. 454 ss.; E. BARCELLONA, *La sustainable corporate governance nelle proposte di riforma del diritto europeo: a proposito dei limiti del cosiddetto stakeholderism*, *ibid.*, p. 101 ss.; A. BASSI, *La CSR doctrine di fronte ai creditori, stakeholders di prima istanza*, *ibid.*, p. 175 ss.; F. MUCCIARELLI, *Perseguire un diritto societario “sostenibile”: un obiettivo sincero*, *ibid.*, p. 182 ss.; M. RESCIGNO, *Note sulle “regole” dell’impresa “sostenibile”: dall’informazione non finanziaria all’informativa sulla sostenibilità*, *ibid.*, p. 194 ss.; E. LOFFREDO, *Sostenibilità ed economicità dell’impresa: prime riflessioni*, *ibid.*, p. 209 ss.; S. A. CERRATO, *Appunti per una “via italiana” al ESG: l’impresa “costituzionalmente solidale” (anche alla luce dei “nuovi” artt. 9 e 41, comma 5, Cost.)*, *ibid.*, p. 227 ss.; G. D. MOSCO-R. FELICETTI, *Orizzonte temporale e corporate governance sostenibile tra iniziative europee e autodisciplina interna*, *ibid.*, p. 266; M. STELLA RICHTER jr., *Corporate sustainability Due Diligence: noterelle semiserie su problemi serissimi*, in *Riv. soc.*, 2022, p. 714 ss.; G. RACUGNO-D. SCANO, *Il dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità: verso un Green Deal europeo*, *ibid.*, p. 726 ss.; G. B. PORTALE, *La corporate social responsibility alla ricerca di effettività*, in *Banca, borsa, titoli di credito*, 2022, p. 946 ss.

Sulle PMI e la responsabilità sociale cfr. L. MARCHEGIANI, *Piccole e medie imprese societarie con scopo lucrativo e responsabilità sociale. Spunti per una riflessione*, in *Riv. soc.*, 2020, p. 1481 ss.; E. LOFFREDO, *Sostenibilità ed economicità dell’impresa: prime riflessioni*, *cit.*, p. 217 ss.

⁽¹⁰⁾ ASSONIME, *Doveri degli amministratori e sostenibilità* (Note e Studi 6/2021), in *Riv. soc.*, 2021, p. 397.

Al di là della relazione non finanziaria su basi volontarie espressamente prevista dall'art. 7 del d.lgs. n. 254/2016 e dell'ipotesi della società *benefit*, utilizzabile da qualunque tipo di società e particolarmente diffusa proprio tra le PMI, sussistono dati normativi che impongano alle società di capitali di fornire informazioni in ordine alla responsabilità sociale?

Come è stato sottolineato in dottrina, “*sui modi di realizzazione della responsabilità sociale influisce in misura determinante il fattore dimensionale*”⁽¹¹⁾.

La direttiva europea sulla rendicontazione societaria di sostenibilità, come si è osservato, “*segna la volontà di estendere la platea dei soggetti sottoposti all'obbligo dell'informazione sulla sostenibilità: sia pur con previsioni volte a rendere meno costoso l'assoggettamento all'obbligo informativo*”. “*Al riguardo, è interessante notare come l'esito dei commenti alla proposta di modifica della direttiva [oggi accolta dalla direttiva del dicembre 2022] abbia visto le principali associazioni di imprese contrarie a tale estensione, laddove la maggioranza delle organizzazioni sindacali e della società civile hanno manifestato la loro propensione ad un ampliamento dell'ambito di applicazione della direttiva comprensivo delle PMI e delle imprese di grandi dimensioni non quotate. Ma è altrettanto significativo rilevare che — a testimonianza dell'evoluzione della disciplina dell'informazione sulla sostenibilità come tassello importante delle scelte di investimento nelle imprese — sia stata avanzata una richiesta di introduzione di obblighi di informativa sulla sostenibilità anche per le PMI, pur proporzionati alle dimensioni dell'impresa, specie se quotate in borsa*”⁽¹²⁾.

In ogni caso, sia dalla legislazione europea, sia dalla legislazione italiana, sia dalla dottrina e dalla stessa prassi emerge la consapevolezza del rilievo che hanno le PMI con riferimento agli obiettivi della sostenibilità e della responsabilità societaria e nello stesso tempo la necessità di tener conto di regole che siano adeguate e proporzionali rispetto alle loro dimensioni ed ai costi da esse sostenibili⁽¹³⁾.

3. Il Codice della crisi.

Come è noto, l'art. 3 del Codice della crisi prevede che l'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi, mentre quello collettivo deve istituire un assetto organizzativo,

⁽¹¹⁾ L. MARCHEGIANI, *op. cit.*, p. 1490.

⁽¹²⁾ M. RESCIGNO, *Note sulle "regole" dell'impresa "sostenibile"*, cit., p. 203.

⁽¹³⁾ In una particolare prospettiva, attenta al dato costituzionale, cfr. S. A. CERRATO, *op. cit.*

amministrativo e contabile adeguato ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi.

In particolare, ai sensi del terzo comma dell'articolo in esame, le misure e gli assetti devono consentire di rilevare eventuali squilibri patrimoniali o economico-finanziari, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore e verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi.

Si tratta di principi di carattere generale di fondamentale rilievo nell'organizzazione e nella conduzione dell'attività d'impresa che hanno una portata generale, estesa a tutti gli imprenditori. Si tratta, inoltre, di principi, come risulta dallo stesso articolo ora richiamato ed espressamente dal secondo comma dell'art. 2086 c.c. che debbono essere correlati alla natura e alla dimensione dell'impresa secondo un principio di proporzionalità.

Il terzo comma dell'art. 3 nell'equiparare misure e assetti sotto il profilo della finalità sembra confermare la sostanziale omogeneità degli stessi.

Debbono quindi essere predisposti strumenti adeguati per la costante rilevazione sia dell'equilibrio patrimoniale, alla luce in particolare della disciplina relativa al capitale sociale, sia dell'equilibrio economico — finanziario, alla luce delle regole concernenti la continuità aziendale ⁽¹⁴⁾.

Anche il primo comma dell'art. 22 del Codice della crisi, con cui si apre la disciplina della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa ⁽¹⁵⁾, prevede espressamente la sussistenza di condizioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario che rendano probabile la crisi o l'insolvenza nonché la ragionevole perseguibilità del risanamento dell'impresa.

Pure in questo caso l'imprenditore (qualunque sia l'attività svolta e la sua dimensione) deve effettuare una valutazione prospettica nell'una e

⁽¹⁴⁾ Come è evidente, nello svolgimento della gestione gli amministratori debbono porre attenzione a circostanze presenti, ma anche, spesso, a circostanze future. Le valutazioni prognostiche assumono sempre maggior rilievo e forse si potrebbe osservare che ogni scelta gestionale non può essere compiuta senza, da un lato, un'attività preparatoria che acquisisca tutte le informazioni necessarie e, dall'altro, uno "sguardo" al futuro, diretto ad individuare l'"impatto" dell'atto nel contesto della gestione dell'impresa e della società.

Particolare rilievo assumono le valutazioni prognostiche aventi ad oggetto l'andamento della gestione: campo di elezione della presenza di queste ultime è sicuramente la prospettiva della crisi o dell'insolvenza.

Il sistema delineato dal Codice della crisi, e in particolare dal secondo comma dell'art. 2086 c.c., appare chiaro. La proiezione nel futuro deve consentire la rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale: da ciò derivano un dovere di costante monitoraggio della situazione economica finanziaria e di altre circostanze rilevanti e un dovere di intervento, in caso di crisi o di insolvenza, avvalendosi degli strumenti previsti dal legislatore al fine di superare la crisi e consentire la ripresa della continuità aziendale.

⁽¹⁵⁾ Cfr. *La crisi d'impresa e le nuove misure di risanamento*, diretto da M. Irrera e S. A. Cerrato, coordinato da F. Pasquariello, Bologna, 2022; *Crisi e insolvenza nel nuovo Codice* a cura di S. Ambrosini, Bologna, 2022.

iva rilevazione
o in esame, le
squilibri patri-
caratteristiche
e verificare la
ale almeno per

ale rilievo nel-
che hanno una
re, di principi,
amente dal se-
ti alla natura e
zionalità.

assetti sotto il
ogeneità degli

per la costante
rticolare della
economico —
ziendale (14).

isi, con cui si
one della crisi
izioni di squi-
abile la crisi
mento dell'im-

ità svolta e la
ca nell'una e

tratori debbono
e. Le valutazioni
e che ogni scelta
a che acquisisca
o ad individuare

tto l'andamento
te la prospettiva

comma dell'art.
ione tempestiva
vere di costante
anti e un dovere
nti previsti dal
aziendale.

la M. Irrera e S.
el nuovo Codice

nell'altra direzione. In particolare, in qualche misura tale valutazione è più ravvicinata rispetto a quanto previsto dall'art. 2086 c.c.: assume rilevanza non solo la tempestiva rilevazione della crisi o dell'insolvenza, ma anche quella della probabilità di crisi, della "precrisi", di quella particolare situazione che viene denominata con la formula *twilight zone* (16).

4. *Responsabilità sociale e relazione sulla gestione.*

L'art. 3 del d.lgs. n. 254/2016 — lo si è già osservato in apertura — prevede la presenza di informazioni non finanziarie in una sezione apposita della relazione sulla gestione oppure in un'autonoma relazione non finanziaria, in ogni caso di competenza degli amministratori ed oggetto di pubblicità nel registro delle imprese. L'obbligo grava sugli enti di interesse pubblico e quindi sulle società emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani o dell'Unione Europea, sulle banche, sulle imprese di assicurazione che superino determinate soglie quantitative. La relazione può anche essere redatta da altri soggetti su base volontaria. In ogni caso vale il principio di proporzionalità.

Al di là della previsione dell'obbligo di fornire informazioni non finanziarie a carico di determinati soggetti, tendenzialmente imprese di grandi dimensioni, occorre ricordare che l'art. 2428 c.c., che disciplina il contenuto della relazione sulla gestione, dispone, al secondo comma, che l'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione, che costituisce il nucleo della relazione sulla gestione, contiene, nella misura necessaria, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, *comprese le informazioni attinenti all'ambiente ed al personale*. Pertanto, all'interno della disciplina del bilancio in forma ordinaria, la relazione sulla gestione deve fornire, tenuto conto dell'attività specifica della società, informazioni relative all'impatto e ai rischi dell'at-

(16) Certamente l'imprenditore ha il dovere di monitorare la situazione economica finanziaria e le altre circostanze che possono configurare tale situazione. Occorre ancora aggiungere che le norme comuni in caso di squilibrio patrimoniale o economico finanziario possono assumere rilievo comportando particolari obblighi per gli amministratori. Se lo squilibrio patrimoniale è tale da determinare una riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo si verificherà una causa di scioglimento della società, superabile solo o con una ricapitalizzazione o con l'attivazione degli strumenti previsti dal legislatore (composizione negoziata della crisi, concordato preventivo, accordo di ristrutturazione dei debiti). Se lo squilibrio economico finanziario comporta il venir meno della continuità aziendale potrebbe adombrarsi la causa di scioglimento della società consistente nell'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale. Anche in tal caso, se si vuole evitare la messa in liquidazione della società, occorre provvedere al rifinanziamento oppure ad uno degli strumenti sopra richiamati per superare la crisi.

tività in relazione all'ambiente e al personale. Come è stato osservato (17) “fermo l'obbligo di esporre i rischi e le incertezze la norma non richiede espressamente all'organo amministrativo di chiarire se e quali siano le politiche adottate dalla società per governare i rischi medesimi”: da ciò la non sussistenza di alcun obbligo in capo agli amministratori di fornire chiarimenti a riguardo. Osserva però l'Autore richiamato che “tuttavia, è evidente che l'assetto organizzativo della società non potrà certo ritenersi adeguato, ai sensi dell'art. 2381 c.c., ove i rischi e le incertezze, pur mappati, non siano stati prevenuti e nei limiti del possibile gestiti”.

“Sulla base di queste disposizioni — come si è osservato (18) — talune informazioni di carattere non finanziario debbono quindi, a prescindere dalla dimensione o dall'attività svolta dalla società, essere incluse nella relazione sulla gestione. Sono perciò lasciate agli amministratori, entro un certo margine di discrezionalità, l'individuazione in concreto dei dati da riportare, le relative modalità di presentazione, nonché in definitiva il giudizio sulla loro significativa e rilevanza ai fini della comprensione dei risultati dell'andamento della gestione sociale; e ciò contribuisce a ridimensionare in parte la portata dell'obbligo di cui trattasi”.

Sono informazioni non presenti nel bilancio in forma abbreviata o in quello super semplificato. Infatti, come è noto, non sussiste in tali casi l'obbligo di redigere la relazione sulla gestione. Le semplificazioni concernono i conti numerici che possono essere presentati in forme molto ridotte con la presenza delle sole voci ritenute più significative e senza ulteriori specificazioni. Vengono per così dire svalutati i documenti discorsivi, dal momento che la nota integrativa nel caso di bilancio abbreviato è ridotta e, nel caso di bilancio super semplificato, del tutto assente, come pure viene meno nell'una o nell'altra ipotesi l'obbligo di redigere la relazione sulla gestione.

Quid nel caso di società che svolgono attività rispetto alle quali possa assumere rilievo l'informazione relativa ai rischi non finanziari e in particolare a quelli concernenti l'ambiente e le persone? Qualora si trattasse di società che abbia una dimensione al di sotto delle soglie che impongono il bilancio in forma ordinaria, tali informazioni verrebbero meno? E sotto altro profilo ci potrebbero essere strumenti utilizzabili per evitare tale conclusione?

Al proposito pare di fondamentale rilievo il rapporto tra sostenibilità finanziaria e sostenibilità sociale. Quest'ultima comporta l'individuazione

(17) C. CINCOTTI, *Relazione sulla gestione*, in O. Cagnasso-L. De Angelis-G. Racugno, *Il bilancio di esercizio*, in *Il Codice Civile. Commentario* fondato da P. Schlesinger, diretto da F. D. Busnelli, Milano, 2018, p. 514 s.

(18) M. SPIOTTA, *Relazione sulla gestione*, in *Bilancio* a cura di M. Irrera, in *Comm. del cod. civ. e codici collegati*, Scialoja - Branca - Galgano a cura di G. De Nova, Bologna, 2022, p. 420 s.

di rischi e costi: è lo stesso legislatore europeo, come si è illustrato, ad imporre la rendicontazione di sostenibilità in chiave finanziaria. Quindi non è possibile valutare la sostenibilità finanziaria senza tener conto dei rischi e dei costi socio-ambientali e quindi della sostenibilità sociale. Altro fondamentale punto di partenza è l'obbligo, come si diceva, imposto a tutti gli imprenditori dal Codice della crisi, di monitoraggio continuo dell'equilibrio patrimoniale ed economico-finanziario, della continuità aziendale e quindi della sostenibilità finanziaria.

5. *Bilancio in forma abbreviata e assetti contabili adeguati.*

Il bilancio in forma abbreviata, come quello super semplificato, rappresenta chiaramente una scelta per le società, come fatto palese dalla disciplina che esplicitamente fa riferimento ad una facoltà. Pertanto, la società può sempre utilizzare il bilancio in forma ordinaria e in particolare redigere la relazione sulla gestione.

Inoltre, la disciplina specifica del bilancio in forma abbreviata nonché di quello super semplificato fa espressamente salvi i principi generali e in particolare quello della chiarezza. Pertanto, nell'ipotesi in cui un'informazione sia necessaria a tal fine, dovrà essere contenuta nei documenti numerici o in quelli discorsivi. Si tratta però di un profilo che riguarda non solo i caratteri della singola società, ma anche la rilevanza della singola informazione.

In una prospettiva più ampia potrebbe per contro ritenersi che determinate categorie di società siano tenute a redigere un bilancio in forma ordinaria o a ridurre le semplificazioni previste dal legislatore sul fondamento dell'obbligo, che grava su tutte le società, di istituire assetti adeguati.

Come è stato recentemente osservato⁽¹⁹⁾, gli assetti organizzativi contabili possono essere *“considerati come quella parte degli assetti amministrativi volti ad una corretta traduzione numerica dei fatti di gestione ai fini sia di programmazione sia di consuntivazione. Per la precisione, essi sono rappresentati in primo luogo da un efficiente sistema di rilevazione contabile, dalla redazione di budget almeno annuali e di bilanci intermedi, da un controllo periodico di concordanza tra saldi bancari e saldi contabili”*. Si tratta quindi del sistema di rilevazione e di rappresentazione dei dati contabili. In tale prospettiva mi pare che si possa porre il problema se l'utilizzo di un bilancio di esercizio nella forma semplificata possa rappresentare un assetto contabile adeguato nel caso di attività di impresa che presenti significativi rischi sotto il profilo ambientale e in generale dei fattori ESG.

⁽¹⁹⁾ M. SPIOTTA, *Scritture contabili*, cit., p. 34.

Nella prospettiva della sostenibilità dell'impresa e quindi dell'analisi dei flussi in entrata e in uscita, mi pare indispensabile in tal caso che vengano rilevati i rischi, nonché fornita adeguata informazione al proposito anche nel caso in cui si tratti di PMI al di sotto della soglia che impone il bilancio in forma ordinaria.

Ai fini sia dell'informazione nei confronti dei terzi, sia nei rapporti con fornitori, lavoratori, banche, compagnie di assicurazione, tale rilevazione e tale informazione appare necessaria e rientra nell'obbligo di creare appunto assetti contabili adeguati.

6. *P.M.I. quotate in mercati regolamentati e P.M.I. aperte.*

La direttiva del 14 dicembre 2022, n. 2464, in tema di rendicontazione societaria di sostenibilità si applica (come si è richiamato in apertura del presente scritto) sia alle grandi società quotate sia alle PMI con valori mobiliari negoziali sui mercati regolamentati della UE, tranne le microimprese.

L'incremento dei dati disponibili, la loro digitalizzazione, l'utilizzo di principi di rendicontazione *standard*, costituiranno sicuramente un insieme di informazioni molto significative ed utili, che potranno essere elaborati con gli strumenti di intelligenza artificiale.

L'estensione alle P.M.I. trova giustificazione nella rilevanza sotto il profilo economico e sociale delle stesse. Inoltre, rappresenta un utile strumento anche per esse.

In primo luogo, può essere necessaria nei rapporti con *partner* commerciali e clienti. In secondo luogo, la presenza di tale *report* può favorire un migliore accesso dell'impresa al capitale finanziario, nonché nei rapporti con gli enti bancari e le assicurazioni. Infine, possono rappresentare uno strumento molto importante nella prospettiva della reputazione della stessa impresa.

Occorre ancora sottolineare come le informazioni in questione non comprendano solo dati del passato, ma anche valutazioni prospettiche. Si legge nel considerando n. 39 che "*l'articolo 19-bis, paragrafo 1 e l'articolo 29-bis, paragrafo 1, della Direttiva 2013/34/UE non specificano se le informazioni da comunicare debbono essere di tipo prospettico o riguardare anche i risultati passati. Attualmente le imprese comunicano una scarsa quantità di dati prospettici che gli utilizzatori delle informazioni sulla sostenibilità ritengono assai rilevanti. Gli articoli 19-bis e 29-bis della Direttiva 2013/34/UE dovrebbero pertanto specificare che le informazioni sulla sostenibilità comunicati devono includere informazioni prospettiche e retrospettive di tipi sia qualitativo sia quantitativo. Le informazioni dovrebbero basarsi, se del caso, su prove scientifiche conclusive*". "La

rendicontazione di sostenibilità dovrebbe inoltre tenere conto delle prospettive di breve, medio e lungo termine e contenere informazioni riguardanti l'intera catena del valore dell'impresa, comprese le attività, i prodotti e i servizi dell'impresa, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura, a seconda dei casi".

Come si è ripetutamente osservato, la disciplina europea viene in considerazione con riferimento alle P.M.I. con valori mobiliari negoziati in mercati regolamentati. *Quid* nel caso di s.r.l. aperte e in particolare di s.r.l. che abbiano effettuato con successo un'operazione di *crowdfunding*? Certamente su base volontaria le società possono fornire *report* di sostenibilità. Ma sussiste un obbligo?

Il *crowdfunding* non è un mercato regolamentato. Tuttavia, in presenza di una società aperta, la predisposizione di assetti contabili adeguati, con la conseguente esigenza di tutela e di informazioni a favore dei soci investitori, mi pare scarsamente compatibile con un bilancio in forma semplificata. In particolare, con la mancanza della relazione sulla gestione, che offre un'informazione sulle prospettive e sui rischi dell'attività d'impresa. Tanto più in relazione ai prodotti e ai servizi posti in essere dalle *start up* o dalle P.M.I. innovative. Si tratta, come risulta dalla disciplina contenuta nel decreto del 2012, di società che forniscono beni o servizi non presenti sul mercato e, nel contempo, con tecnologie innovative. Dato il carattere innovativo del prodotto (o del servizio) e della tecnologia utilizzata potrebbero porsi, soprattutto con riferimento a determinati settori, delicati interrogativi in ordine alle possibili esternalità e quindi all'impatto sull'ambiente o sulle persone.

Si tratta, prima ancora di un obbligo, con i relativi costi, di una fondamentale opportunità, sia per attrarre finanziatori interessati a sottoscrivere le partecipazioni offerte al pubblico, sia gli stessi investitori istituzionali.

MATTEO RESCIGNO

Grazie davvero a Oreste Cagnasso, che ha portato il livello dell'approfondimento sui temi in oggetto davvero su punti centrali, che forse talvolta vengono tralasciati, mentre invece il collegamento col codice, oltre che con le regole, ci porta a quanto tu dicevi, cioè a un tema veramente di vertice, se vogliamo ricostruire un sistema, perché poi alla fine come giuristi noi dovremo arrivare a un dato di sistema rispetto a un'evoluzione così forte delle regole che ci vengono proposte in queste fattispecie. Raccolgo certamente da parte mia, come avevo accennato ieri, una sorta di contabilizzazione della materia, cioè non siamo più soltanto nelle descrizioni ma proprio nei numeri, numeri che dobbiamo imparare a leggere, ma che non possiamo non imparare a leggere. Quindi grazie davvero di questa tua relazione.

Adesso iniziamo però a sentire come le imprese e le banche fronteggiano il tema della sostenibilità.

Adesso abbiamo una banca perché abbiamo Giovanni Lombardi, General Counsel di Illimity Bank.

sto in
anco
anch
Cour
e Dif
banc
zio il
parte
duzio
e que
molti
S
impre
sosten
crean
ders,
che s
mom
tivo n
P
che r
scherz
C
Id
da un
Ammi
opera
focus
(*)
Le opin
(come d
(1)
Societa
di Paolo